



**Misura 211 – Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane**

OBIETTIVI	Mantenere e far proseguire l'attività agricolo- zootecnica nelle aree montane svantaggiate, incentivando pratiche di gestione sostenibile del territorio che permettano di conservare i paesaggi tradizionali , gli habitat e i pascoli di montagna. Mantenere la biodiversità delle specie e tutelare i sistemi agro-zootecnici ad alto valore naturale.
DESCRIZIONE	Erogazione di una indennità per compensare i maggiori costi di produzione sostenuti dagli agricoltori che operano in zone montane.
BENEFICIARI	L'indennità è concessa alle aziende agricole ad indirizzo cerealicolo-zootecnico ed alle col t u r e permanenti in asciutto quali il nocciolo, l'olivo, il castagno da frutto, il carrubo, il pistacchio, il mandorlo, il noce da frutto e il frassino da manna. Imprenditori agricoli singoli ed associati, esclusi i titolari di pensione con età superiore a 65 anni ed i prepensionati ai sensi della normativa comunitaria.
PRIORITÀ PREVISTE	Zone di montagna (al di sopra dei 700 m s.l.m), aziende agricole condotte da imprenditrici agricole, aziende agricole su terreni confiscati alla criminalità organizzata.
REQUISITI DELLA MISURA	Gli agricoltori devono impegnarsi a: – rispettare i requisiti obbligatori del la condizionalità; – rispettare i requisiti minimi in materia di tutela ambientale e buone pratiche agricole; – proseguire l'attività agricolo- zootecnica per almeno 5 anni. Gli imprenditori devono avere una base aziendale di accesso pari ad almeno 2 ha di SA U, ed esercitare l'attività agricola in una azienda la cui superficie ricade per almeno il 50% in zona svantaggiata. Riguardo ai pascoli, possono accedere all'indennità le superfici sfalciate almeno una volta all'anno e/o pascolate per almeno tre mesi l'anno. Sono escluse dall'aiuto le superfici ad utilizzo extraindustriale e a colture perenni a carattere intensivo diverse da quelle indicate. L'eventuale carico di bestiame per unità di superficie pascolativa non dovrà essere inferiore a 0,5 U B A (Unità di Bestiame Adulto)/ha e superiore a 2 UB A/ha. Le aziende zootecniche devono essere in regola con la normativa vigente in materia di identificazione e registrazione degli animali, nonché con le norme sulla profilassi (allevamento ufficialmente indenne) e quelle relative alla presenza di residui di sostanze vietate di cui alla Direttiva n. 96/22/CE.

LOCALIZZAZIONE	Zone svantaggiate montane
LIVELLO DEL SOSTEGNO	Per le <i>aziende zootecniche</i> l'importo ammonta a 200 € /ha per superfici fino a 50 ha, per la parte eccedente è pari a 150 € /ha. Per le aziende con <i>colture permanenti</i> l'importo ammonta a 200 € /ha per le superfici fino 50 ha.
DOTAZIONE FINANZIARIA PUBBLICA	€ 59.117.859,00

